

Pubblicato il 30/01/2017

N. 00643/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04941/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 4941 del 2016, proposto da:

Costruzioni Meo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Vitale, con il quale elettivamente domicilia presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli;

contro

Liceo Statale "Enrico Medi" di Cicciano (Na), Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, Thermoimpianti s.r.l., ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'ottemperanza

alla sentenza TAR Campania, Napoli, sez. I, 7 ottobre 2016 n. 4706/2015,

notificata in data 9/10 novembre 2015 e non appellata, di accoglimento del ricorso proposto avverso la determina n.546 del 6 marzo 2015 con la quale il RUP ha aggiudicato, in via definitiva, alla società Thermoimpianti s.r.l. l'appalto dei lavori di ristrutturazione per il miglioramento e l'adeguamento finalizzati al risparmio energetico e all'attrattività degli istituti scolastici – PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l'Apprendimento

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 28 aprile 2016 e 6 maggio 2016, parte ricorrente instava per l'ottemperanza alla sentenza di questo TAR indicata in epigrafe, deducendo:

-che, sebbene più volte diffidata, l'Amministrazione non aveva eseguito l'anzidetta sentenza, procedendo, dopo l'annullamento dell'aggiudicazione in favore della Thermoimpianti s.r.l., all'aggiudicazione in favore di esse istante;

-che, in particolare, con la nota trasmessa via pec in data 14 gennaio 2016, l'Amministrazione aveva comunicato che il MIUR, in data 16 gennaio 2016 aveva comunicato all'Istituto scolastico la sospensione del progetto ASSE II, sul rilievo che l'ammissibilità della spesa a valere sui fondi FESR

prevedeva il completamento fisico e finanziario degli interventi entro la data del 31 dicembre 2015.

Tanto premesso in fatto, parte ricorrente deduceva l'illegittimità, sotto diversi profili, dell'inottemperanza dell'Amministrazione.

Nessuna delle Amministrazioni intimata provvedeva a costituirsi.

All'udienza camerale del 25 gennaio 2017, la causa passava in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che vanno a precisarsi.

A seguito della sentenza di questa Sezione, della quale si chiede l'esecuzione con lo speciale rito dell'ottemperanza (artt.112 ss. c.p.a.), l'Amministrazione non ha adottato tutti gli atti conseguenti al *decisum* del giudice, limitandosi ad annullare l'aggiudicazione (peraltro già annullata da questo TAR con la sentenza n.4706/2015 (cfr. dispositivo e capoverso n.6 della motivazione), passata in cosa giudicata (cfr. certificato di non proposto appello depositato in giudizio in data 25 gennaio 2017) e non procedendo oltre, né con la conseguenziale aggiudicazione in favore della ricorrente, né con l'adozione di eventuali atti di autotutela decisoria sulla sorte della procedura di affidamento.

Parte ricorrente chiede anche il rimborso dell'ammontare (pari a €4.000,00#), versato a titolo di contributo unificato nel giudizio conclusosi con l'anzidetta sentenza n.4706/2015; anche detta domanda deve trovare accoglimento in virtù del disposto dell'art. 13, comma 6 bis, d.P.R. n. 115 del 2002, secondo il quale l'importo del contributo unificato (per le spese degli atti giudiziari) va rimborsato alla parte vittoriosa (che lo ha corrisposto) ed è posto «in ogni caso a carico della parte soccombente» come obbligo ex lege, cioè a prescindere dalla presenza della esplicita statuizione nella sentenza, che ha deciso la causa, e dalla eventuale statuizione di compensazione delle altre spese di giudizio; inoltre, ai sensi

del suddetto art. 13 comma 6 bis, l'onere del pagamento dei suddetti contributi posto a carico della parte soccombente in ogni caso, cioè anche in caso di caso di compensazione giudiziale delle spese (Consiglio di Stato, sez. III, 10/10/2016, n. 4167).

Nei termini appena indicati, la sentenza di questo TAR n.4706/2015 è rimasta perciò ineseguita, di tal che va assegnato all'istituto scolastico Liceo Statale "Enrico Medi" di Cicciano (Na) il termine di 90 giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza perché presti ottemperanza all'anzidetta sentenza nei sensi appena precisati.

In caso di perdurante inottemperanza dell'Amministrazione all'esito dell'indicato termine, il Tribunale provvederà a nominare, su istanza di parte, un commissario ad acta con l'incarico di portare a compimento le riferite attività esecutive.

Le spese del presente giudizio, quanto al rapporto tra la ricorrente e l'intimata amministrazione scolastica, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, oltre al rimborso del contributo unificato pagato nel presente procedimento, mentre sussistono giusti motivi di equità per dichiarare irripetibili nei confronti della Thermoimpianti srl.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione.

Condanna l'amministrazione scolastica al rimborso, in favore della società ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi €1.500,00# (euro millecinquecento/00#), oltre accessori di legge, se dovuti.

Dichiara irripetibili le spese di giudizio nei confronti della Thermoimpianti s.r.l..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

Gianluca Di Vita, Consigliere

L'ESTENSORE

Ida Raiola

IL PRESIDENTE

Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO